SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1450)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA e PLEBE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1978

Trattamento pensionistico delle lavoratrici coniugate o con prole, dipendenti dal parastato

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, al titolo III, capo I, articolo 42, dispone fra l'altro che in caso di cessazione dal servizio il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto 20 anni di servizio effettivo; alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianità di cui sopra, un aumento del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni.

Da più parti pervengono continuamente sollecitazioni perchè le norme suddette vengano estese alle dipendenti coniugate o con prole degli enti parastatali. Infatti, il personale degli enti stessi non gode di alcun beneficio tranne quello di chiedere il collocamento in pensione al compimento di 25 anni di effettivo servizio con la riduzione del 25 per cento dell'importo della pensione stessa. Tale norma è applicabile indifferentemente a tutti i dipendenti di sesso maschile e femminile.

Ad evitare il perpetuarsi di una disparità di trattamento differenziato, peraltro riconosciuto nelle sedi competenti, si propone di approvare una norma che modifichi l'attuale normativa nei confronti delle citate lavoratrici parastatali.

Si verrà così incontro ad una benemerita categoria e si creerà un certo numero di posti vacanti da assegnare a tanti giovani disoccupati che purtroppo giornalmente gonfiano le liste degli uffici di collocamento.

L'onere per l'applicazione del nuovo provvedimento sarà a carico dei rispettivi fondi di previdenza aziendale degli enti e sarà indicato nelle delibere dei consigli di amministrazione da sottoporre, ovviamente, alla approvazione degli organi tutori.

Il provvedimento si applicherà esclusivamente al personale iscritto ai fondi di previdenza citati e non anche all'altro personale non iscritto, che peraltro è ancora giovane e per il quale si potrà eventualmente provvedere in seguito con apposita norma.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 42 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al personale femminile coniugato o con prole degli enti parastatali ed iscritto ai fondi di previdenza aziendale degli enti stessi. Le delibere che saranno adottate dai consigli di amministrazione degli enti devono essere sottoposte all'approvazione degli organi ministeriali e dovranno indicare il maggiore onere per la applicazione della presente legge.